

Ufficio delle dogane di Savona

17100 Savona, P.za Rebagliati 5 – Telefono +39019821001-7 e-mail:

dogane.savona@adm.gov.it



**Camera di Commercio Riviera di Liguria
Sala Magnano – Palazzo Lamba Doria –
Savona**

Sistema delle Decisioni Doganali

29 giugno 2018

**Ezio De Vecchis
Paola Giordanello**

Temi trattati


DAL 2 OTTOBRE 2017

- Cosa è il CDS ...?
- A cosa serve il CDS...?
- Chi deve usare il CDS...?
- Cosa è la Decisione Doganale...?
- Come funziona il CDS...?

Customs Decisions System (CDS)

Il Sistema delle decisioni Doganali è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l'adozione delle decisioni e la relativa gestione (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).

Customs Decisions System (CDS)



Obiettivo

Consideranda n. 5 Reg. 952/2013 UE

Al fine di garantire **condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento (CDU)** è opportuno conferire alla **Commissione competenze di esecuzione** al fine di:

- **specificare il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio di informazioni** tra le autorità doganali e tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni;
- **le norme procedurali** concernenti la presentazione e l'accettazione di una richiesta di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale nonché l'adozione e al monitoraggio di tale decisione;
- **le norme procedurali** relative all'annullamento, alla revoca e alla modifica di decisioni favorevoli.

BASE NORMATIVA

Reg. n.952/2013 U E (CDU)

- **Art. 6, par. 1:** *“gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”*.

Base normativa

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017

“Disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione”

specifica le norme procedurali che consentono l'armonizzazione dei processi relativi alla domanda, all'adozione e alla gestione delle decisioni doganali utilizzando esclusivamente procedimenti informatici.

Tale Regolamento costituisce **la base giuridica** del Sistema delle Decisioni Doganali.

Avvertenza

Il CDS è incluso nell'Allegato alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell'11 aprile 2016 della Commissione – che stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all'applicazione del CDU – ed è stato messo a disposizione degli Stati membri dai Servizi della Commissione Europea a partire dal 2 ottobre 2017.


Il CDS è tuttora in fase di implementazione e revisione, posto che la versione attuale dai Servizi della Commissione è stata predisposta **sulla base dei lavori preparatori** ai testi dei Regolamenti unionali Delegato 2015/2446 (RD) e di Esecuzione 2015/2447 (RE), applicati dal 1° maggio 2016.

Sistema

Il Sistema delle Decisioni Doganali è composto:

- **da un Portale UE destinato agli operatori commerciali (EU Trader Portal-TP);**
- **da un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali (Customs Decisions Management System - CDMS) riservato alle autorità doganali.**

Customs Decisions System (CDS)



EU Trader Portal-TP

EU Trader Portal (TP), attraverso cui **l'operatore economico presenta le domande** di decisione e segue il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni....) ;

A partire dal **2 ottobre 2017** le domande di decisione di cui all'allegato 1 sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il TP.

Chi accede al TP

- **Per operatore economico** è da intendersi, **una persona** che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività **contemplate dalla normativa doganale**;
- **per persona diversa dall'operatore economico** è da intendersi, una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale la **capacità di agire**.

In sostanza, possono accedere al Portale dell'UE (TP) gli operatori economici, il loro rappresentante diretto o indiretto, qualunque altra persona che abbia capacità d'agire e sia funzionalmente collegata all'operatore economico (ad esempio: un dipendente, un collaboratore, ecc.) e che sia a ciò specificatamente delegata dall'operatore economico medesimo.

Definizioni

- **Art. 5, par. 5: Persona:** una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
- **Art. 5, par. 4: rappresentante doganale:** qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
- **Art. 1, par. 1:** Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono;

Chi accede al TP

Per utilizzare questo il sistema, **l'operatore economico** deve essere in possesso di un codice **EORI valido**.

Il codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification) è un codice per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell'Unione Europea. È un codice alfanumerico univoco per lo Stato membro che lo attribuisce, lungo al massimo 15 caratteri, preceduto dal codice ISO alfa 2 di tale Stato (IT per l'Italia). Tale codice va utilizzato nei rapporti tra operatori economici e Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri.

In secondo luogo l'operatore dovrà munirsi **delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale** (PUD – Portale Unico Dogane).

Chi accede al TP

Modello Autorizzativo Unico (MAU) per l'abilitazione sia ai servizi erogati attraverso il Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) sia a quelli erogati tramite il Portale Europeo (TP – EU Trader Portal).

Per richiedere autorizzazioni tramite il MAU occorre essere abilitati al Servizio Telematico Doganale (STD).

Con il MAU si introduce la figura del “**Gestore**”, a cui è demandata la gestione delle autorizzazioni, che – su delega dell'operatore economico/azienda – può attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative.

Il sistema propone i dati dell'utente collegati alle credenziali e permette di proseguire solo dopo aver attribuito il ruolo di gestore attraverso “Nomina Gestore”, attribuibile dall'utente ad una o più persone fisiche.

Qualora le credenziali dell'utente siano associate ad una Persona Non Fisica (es. una società) o ad una Persona Fisica che non agisce in qualità di rappresentante legale occorre accedere a “Nomina Gestore” per compilare il modulo dell'atto di nomina proposto dal sistema, che va stampato e firmato a cura del rappresentante legale e consegnato ad un Ufficio doganale.

L'Ufficio doganale, verificatane la titolarità, accede alla funzione “Ricerca Gestori in attesa di abilitazione” e procede così all'abilitazione.

Nel caso di credenziali associate a Persona Fisica che agisce in qualità di rappresentante legale, si procede direttamente on line alla “Nomina Gestore”.

CDMS

Sistema di **gestione centrale** delle decisioni doganali (Customs Decisions Management System) riservato alle autorità doganali.

- **Art. 5, par. 1:** autorità doganali: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

Decisione doganale

Articolo 5 punto 39) "decisione":

qualsiasi atto delle **autorità doganali**, relativo alla **normativa doganale**, che deliberi su un caso **particolare** e che abbia **effetti** giuridici sulla o sulle **persone** interessate.

Decisioni relative alla normativa doganale

norme di carattere generale orizzontale

- Artt. 22 – 30 CDU (Reg. UE n. 952/2013);
- Artt. 11 – 18 RD (Reg. UE n. 2015/2446);
- Artt. 10 – 15 RE (Reg. UE n. 2015/2447).

Poi ulteriori norme per singole decisioni.

Avvertenza

Art. 15 CDU: Fornitura di informazioni alle autorità doganali

Chiunque intervenga **direttamente o indirettamente** nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali **fornisce** alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, **tutta la documentazione e le informazioni prescritte**, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.

La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali **o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona** interessata per quanto riguarda:

- a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
- b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda.

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare dette disposizioni.

Art. 22 CDU

Decisioni adottate su richiesta

Iniziativa di parte

Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti **tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.**

Art. 22 CDU

Competenza

Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.

Art. 12 RD: Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'articolo 22, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Residuale: la maggior parte operazioni.

Art. 22 CDU

Decisioni adottate su richiesta

- **Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.**
- Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato.
- **Le autorità doganali competenti adottano una decisione e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.**
- Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

Art. 22 CDU

La decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. Le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.

Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.

Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso.

Art. 23 CDU

Gestione delle decisioni adottate su richiesta

Il destinatario della decisione **rispetta gli obblighi** da essa derivanti.

Il destinatario della decisione **informa senza indugio** le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Le autorità doganali che hanno preso una decisione possono **annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento** se essa non è conforme alla normativa doganale.

In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:

- a) **riesaminano** una decisione;
- b) **sospendono** una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.

La autorità doganali **controllano le condizioni** e i criteri che il destinatario di una decisione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale decisione. Se il destinatario della decisione risulta stabilito per meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.

Art. 28 CDU

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

Una decisione favorevole è revocata o modificata se:

- a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione;
- b) su richiesta del destinatario della decisione.

La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.

Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 22, paragrafo 4.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.

Revoca/annullamento

Art. 11 RD: la domanda può essere accettata se:

- non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, **nel periodo di un anno precedente** la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha omesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.
- In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è **di tre anni** se la decisione precedente è stata annullata conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all'articolo 38 del codice.

Articolo 29

Decisioni adottate senza richiesta preventiva

Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.

UTILIZZO

- **L'utilizzo del CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro (cd autorizzazioni "multi Stato membro"), lasciando ad ogni Stato membro la facoltà di deciderne l'utilizzo anche per quelle che hanno rilevanza unicamente sul proprio territorio (cd autorizzazioni "nazionali").**
- **Questa Agenzia ha optato per l'utilizzo del CDS anche nel caso in cui le decisioni in esame abbiano rilevanza nazionale.**

FONTI NORMATIVE

- Disposizioni istituzionali
- Decisione 70/2008/CE
- art. 6 del Reg. 952/2013
- art 16 del Reg. 952/2013
- art.2 del Reg. (UE) n.2447/2015 – RE –
- Disposizioni tecniche:
- Decisione di esecuzione 578/2016
- art 5 Reg.(UE) n. 2089/2017 – RE -

LE DOMANDE PRESENTATE AL DI FUORI DI QUESTO SISTEMA SONO IRRICEVIBILI E LE AUTORIZZAZIONI NON POSSONO ESSERE PROCESSATE

UTILIZZO

Il CDS è utilizzato esclusivamente per le seguenti autorizzazioni:

CVA (CUSTOM VALUE): autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del CDU;

CGU (COMPREHENSIVE GARANTEE): autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del CDU;

DPO (DEFERMENT OF PAYMENT) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del CDU;

TST (TEMPORARY STORAGE): autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, IN cui all'articolo 148 del CDU;

UTILIZZO

- **RSS (REGULAR SHIPPING SERVICE):** autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;
- **ACP (AUTHORISATION CUSTOM PROOF):** autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del RD;
- **SDE (SIMPLEFIED DECLARATION):** autorizzazione per l'uso regolare di una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU;
- **CCL (CENTRALISED CLEARANCE)** autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del CDU;
- **EIR (ENTRY IN THE DECLARANT RECORDS):** autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione, di cui all'articolo 182 del CDU;
- **SAS (SELF ASSESSMENT):** autorizzazione per l'autovalutazione di cui all'articolo 185 CDU;
- **AWB (AUTHORISATION FOR THE DRAWING UP OF BANANA WEIGHING)** autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del RD;
- **IPO (INWARD PROCESSING PROCEDURE):** autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
- **OPO (OUTWARD PROCESSING PROCEDURE):** autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
- **EUS (END USE PROCEDURE):** autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

UTILIZZO

CWP (CUSTOM WAREHOUSING OF GOODS) : autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;

TEA (TEMPORARY ADMISSION PROCEDURE) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

ACT (AUTHORISED CONSIGNEE FOR TIR PURPOSE): autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR, di cui all'articolo 230 del CDU;

ACR (AUTHORISED CONSIGNOR) autorizzazione per lo status di spediteur autorizzato ai fini del transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;

ACE (AUTHORISED TO RECEIVE): autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;

SSE (SEALS OF A SPECIAL TYPE): autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU;

TRD (TRANSIT REDUCTED DATA): autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del CDU;

ETD (ELETRONIC TRANSFERT DOCUMENT): autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del CDU.

UTILIZZO

Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, ricorrendo, ove presente, alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia.

PROCESSI STANDARDIZZATI

- **CGU (COMPREHENSIVE GARANTEE):** autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del CDU;
- **DPO (DEFERMENT OF PAYMENT)** autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del CDU;
- **CWP (CUSTOM WAREHOUSING OF GOODS) :** autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;

POSIZIONE DELLE MERCI E TEMPORANEA CUSTODIA

- **EIR (ENTRY IN THE DECLARANT RECORDS):** autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione, di cui all'articolo 182 del CDU;
- **CCL (CENTRALISED CLEARANCE)** autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del CDU
- **SDE (SIMPLIFIED DECLARATION):** autorizzazione per l'uso regolare di una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU;
- **AWB (AUTHORISATION FOR THE DRAWING UP OF BANANA WEIGHING)** autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del RD
- **SAS (SELF ASSESSMENT):** autorizzazione per l'autovalutazione di cui all'articolo 185 CDU
- **TST (TEMPORARY STORAGE):** autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, IN cui all'articolo 148 del CDU;

REGIMI SPECIALI

- **CWP (CUSTOM WAREHOUSING OF GOODS)** : autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;
- **IPO (INWARD PROCESSING PROCEDURE)**: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
- **OPO (OUTWARD PROCESSING PROCEDURE)**: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
- **EUS (END USE PROCEDURE)**: autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;
- **TEA (TEMPORARY ADMISSION PROCEDURE)** autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

Regimi speciali : transito

ACT (AUTHORISED CONSIGNEE FOR TIR PURPOSE): autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR, di cui all'articolo 230 del CDU;

ACR (AUTHORISED CONSIGNOR) autorizzazione per lo status di spediteur autorizzato ai fini del transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;

ACE (AUTHORISED TO RECEIVE): autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;

SSE (SEALS OF A SPECIAL TYPE): autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU;

TRD (TRANSIT REDUCTED DATA): autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del CDU;

ETD (ELETRONIC TRANSFERT DOCUMENT): autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del CDU.

REGULAR SHIPPING SERVICE

- **RSS (REGULAR SHIPPING SERVICE):**
autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;

ITER AMMINISTRATIVO

ACQUISIZIONE

ISTRUTTORIA: VERIFICA FORMALE DELL'ISTANZA
E DELLE CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'

ACCETTAZIONE

DECISIONE

ACCOGLIMENTO

ACCOGLIMENTO PARZIALE
O DINIEGO

Termini

- 30 giorni per accettare
- 120 per decidere
- Per talune procedure speciali sono inferiori

Individuazione dell'Ufficio competente a ricevere la domanda di decisione.

Una delle condizioni di accettabilità della domanda è quella che la medesima sia stata rivolta all'UDM competente, che, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del **“luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione”**.

REGOLA SUSSIDIARIA Art. 12 RD

Qualora non ricorrano i due criteri sopra indicati, per l'individuazione dell'Ufficio competente si tiene conto **“del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali)”**.

Nell'eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

ECCEZIONE

Per le decisioni spendibili in più Stati membri e per le decisioni CVA ed EIR resta ferma la competenza (a ricevere le domande e ad adottare le relative decisioni) degli Uffici della Direzione centrale legislazione e procedure doganali

Presentazione della domanda

Dal 2 ottobre 2017 (nota prot. 109580 del 29/09/2017) gli operatori economici e gli altri soggetti interessati **presentano** le domande di autorizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2017/2089 per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (CDS).

A ciascuna domanda il sistema attribuisce immediatamente un numero identificativo, composto dall'acronimo dello Stato membro, dal codice dell'Ufficio e da una serie alfanumerica.

Avvertenze

- 1) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, allo stato attuale, il sistema non differenzia le informazioni da inserire obbligatoriamente da quelle facoltative. Pertanto, ai fini della corretta acquisizione dell'istanza da parte del CDS devono essere fornite tutte le informazioni richieste dal sistema, anche se non obbligatorie in relazione alla decisione per la quale è presentata la domanda.
- 2) Inoltre, come già evidenziato dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, il CDS non è, ad oggi, in grado di impedire l'invio di una domanda di decisione ad un Ufficio che non ha al riguardo competenza. In ogni caso, il sistema accetta automaticamente la domanda dopo 30 giorni dall'invio, trasmettendo la notifica dell'accettazione al richiedente.

ISTANZA E ALLEGATI

Per la corretta e tempestiva comunicazione tra Ufficio e richiedente è necessario che quest'ultimo indichi nel campo "Contact Person for the Application" l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni ad essa relative.

E' di tutta evidenza che i documenti posti a corredo dell'istanza devono essere inseriti dal soggetto richiedente nel CDS tramite il Trader Portal sin dal momento della presentazione della domanda.

Accettazione della domanda

Dopo aver ricevuto la domanda l'Ufficio deve verificare la sussistenza dei requisiti di natura formale previsti dall'art. 11 del RD, ovvero che:

- il richiedente è registrato conformemente all'art. 9 del CDU9, ove richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda;
- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea, ove richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda;
- la domanda è stata presentata all'Ufficio competente a riceverla;

Accettazione della domanda

- la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione destinata allo stesso richiedente che, nel corso dell'anno antecedente la domanda stessa (ovvero dei tre anni antecedenti nei casi contemplati al par. 2 dell'art. 11, RD), è stata annullata o revocata per l'omesso adempimento di un obbligo imposto dalla decisione stessa. Ai fini del riscontro formale di quest'ultimo requisito, l'Ufficio continuerà ad avvalersi delle banche dati attualmente in uso.

L'Ufficio deve verificare, altresì, che la richiesta contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione (art. 22, par. 2, c.2, CDU).

Accettazione della domanda

All'esito della verifica suddetta, che può contemplare anche la richiesta di elementi informativi ulteriori, l'Ufficio accetta o rifiuta la domanda entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa presentazione.

Il richiedente riceve tramite il sistema una comunicazione contenente l'esito della valutazione dell'Ufficio.

Accettazione della domanda

In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda, quest'ultima si considera accettata.

Accettazione della domanda

La data di accettazione da cui decorre il termine per l'adozione della decisione è diversificata in base alle seguenti situazioni:

- a) se l'Ufficio valuta che sono soddisfatte tutte le condizioni, la domanda si considera accettata dal giorno in cui è stata presentata, sia nel caso di comunicazione formale che in quello di assenza di comunicazione da parte dell'Ufficio;
- b) Si segnala che, allo stato attuale, nel caso di comunicazione formale da parte dell'Ufficio il CDS evidenzia come data di accettazione della domanda quella della comunicazione anziché quella di presentazione della domanda medesima. *Nelle more dell'adeguamento in itinere del CDS, gli Uffici vorranno pertanto prestare attenzione a tale disallineamento e computare i termini di rilascio delle decisioni in linea con il dettato normativo appena richiamato;*
- c) Se l'Ufficio ha richiesto informazioni aggiuntive e il richiedente le ha fornite, la data di accettazione della domanda coincide con il giorno in cui è stata trasmessa l'ultima informazione.

Valutazione della domanda

Dopo l'accettazione della domanda, l'Ufficio valuta la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti per l'adozione della decisione specifica.

In questa fase istruttoria, ove necessario, l'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni o documentazione al soggetto richiedente.

L'attivazione dell'Ufficio avviene per il tramite del CDS che realizza la partecipazione procedimentale attraverso il dialogo informatico; il riscontro da parte dell'operatore economico tenuto a fornire gli elementi richiesti dall'Ufficio, *nelle more del completamento delle funzionalità informatiche a supporto del CDS che consentirà, nel prossimo futuro, di acquisire attraverso il sistema anche la documentazione richiesta, dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC o tramite Raccomandata A/R.*

Come previsto dall'articolo 13, par. 1, RD, il termine concesso al richiedente per la produzione delle suddette ulteriori informazioni o documentazione non può essere superiore a 30 giorni.

Valutazione della domanda

In ogni caso, l'Ufficio deve adottare la decisione entro il termine di 120 giorni, ovvero entro i diversi termini stabiliti per talune di esse, termine che decorre, si ribadisce, dalla data di accettazione della domanda.

L'art. 22, par. 3, comma 2, CDU stabilisce che se l'Ufficio si trova nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza informa il richiedente dei motivi di tale impossibilità indicando l'ulteriore periodo che ritiene necessario per adottare la decisione, periodo che non può superare i 30 giorni.

Proroga

L'Ufficio può, altresì, su richiesta di parte prorogare il termine per l'adozione della decisione, per consentire al richiedente di realizzare gli adeguamenti necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti in relazione alla decisione attesa. Tali adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati all'Ufficio procedente, che decide in merito alla proroga.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 22, par. 6, comma 1, CDU, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente l'Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni, ai fini dell'esercizio del "diritto ad essere ascoltato".

Valutazione della domanda nel caso in cui siano coinvolti più Uffici nazionali o più Stati membri

di altri Uffici nazionali, interessati in ragione della pluralità dei luoghi di svolgimento delle operazioni oggetto del richiesto provvedimento (es. autorizzazione al deposito doganale con luoghi di stoccaggio ricadenti nella competenza territoriale di più Uffici delle dogane). In tali circostanze, l'Ufficio competente a gestire il procedimento autorizzatorio si attiverà con le ordinarie modalità (al di fuori del CDS) per la consultazione degli altri Uffici coinvolti che dovranno accertare, ciascuno per la propria parte, la sussistenza delle condizioni per il rilascio della decisione (es. attraverso opportuni sopralluoghi, mediante l'esame delle contabilità doganali tenute localmente, ecc.), fornendo tempestivo riscontro all'Ufficio precedente;

Adozione della decisione

La decisione adottata dall'Ufficio all'esito dell'istruttoria è partecipata al destinatario tramite il sistema CDS che attribuisce alla stessa un numero identificativo diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda (35 caratteri alfanumerici)

La decisione costituisce il provvedimento dell'Ufficio che conclude il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico richiedente.

Adozione della decisione

L' art. 22, par. 6, differenzia le situazioni suscettibili di “comunicazione” da quelle che richiedono la “notifica” - dispone che “...la decisione è notificata nella debita forma al richiedente”. Attraverso tale puntualizzazione si deve ritenere, anche sulla base delle interlocuzioni intervenute con i competenti Servizi della Commissione europea, che in assenza di una disciplina armonizzata del legislatore eurounionale in materia di notificazioni occorra fare riferimento alle norme nazionali.

Adozione della decisione

A tal fine, l'Ufficio deve notificare al destinatario la comunicazione dell'avvenuta adozione della decisione a mezzo PEC (o a mezzo raccomandata A/R, esclusivamente per coloro che, in quanto non obbligati per legge, ne siano privi), indicandone gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS).

Si precisa che la data della decisione è quella risultante dal CDS mentre il dies a quo, da cui iniziano a decorrere i termini per proporre eventualmente ricorso sono quelli della comunicazione

RIESAME E MODIFICA

ENTRO IL 1 MAGGIO 2019 DOVRANNO ESSERE RIESAMINATE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI

OGNI MODIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PASSA PER IL SISTEMA TELEMATICO CON UNA PROCEDURA DETTA DI AMENDMENT

https://ec.europa.eu/taxtion_customs/business/custom-procedures/customs-decisions_en

Ufficio delle dogane di Savona
17100 Savona, P.za Rebagliati 5 – Telefono +39019821001-7 e-mail:
dogane.savona@adm.gov.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

